



COMUNE
DI CERVIA

**SETTORE PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE DEL TERRITORIO**
Servizio: **SVILUPPO ECONOMICO -
PARCO DELLA SALINA**

Proposta n. 38 del 19/01/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
con visto di regolarità contabile

N. 35 del 20/01/2021

OGGETTO:

**APPROVAZIONE PROGETTO VIGILANZA AREA MERCATALE DI P.ZZA ANDREA
COSTA – RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE
DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEL MERCATO**

Nell'esercizio dei poteri che gli derivano dagli artt. 107 co. 1, 2 e 3 e 183 co. 9 del D. Lgs. n.267/2000 e dall'art. 53 dello Statuto Comunale ed in applicazione dell'art.22 del vigente regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 107 c. 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall'art. 106 c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale non ha ancora approvato il Bilancio di previsione 2021-2023 e che pertanto il Comune di Cervia si trova attualmente in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il punto 8, dell'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 e in particolare il capoverso che recita: "Nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti"

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 18.02.2020 con la quale è stato approvato il PEG 2020-2022, da ultimo modificata con deliberazione G.C. n. 296 del 15.12.2020 e conseguentemente sono stati assegnati ai Dirigenti la gestione delle risorse e il perseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che le spese che si impegnano col presente atto costituiscono spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto trattasi di spese relative a servizi svolti per fronteggiare esigenze straordinarie, imprevedibili e improrogabili dovuti all'emergenza sanitaria;

RICHIAMATI:

- il DL n.6/2020 convertito con modifiche dalla L.13/2020, il DL n.9/2020, il DL n.11/2020, il DL n.18/2020, il DL n.19/2020, il DL n.33/2020, il DL n.83/2020, il DL n.125/2020, il DL n.1/2021; il DL n.2/2021;

- i seguenti DPCM in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19: DPCM 8/3/2020, DPCM 9/3/2020, DPCM 11/3/2020, DPCM 22/3/2020, DPCM 1/4/2020, DPCM 10/4/2020, DPCM 26/4/2020, DPCM 17/05/2020, DPCM 7/8/2020, DPCM 7/9/2020, DPCM 13/10/2020, DPCM 18/10/2020, DPCM 24/10/2020, DPCM 3/11/2020, DPCM 3/12/2020, DPCM 14/1/2020;

VISTE le ordinanze emanate ai sensi dell'art.38 della L. n.833/1978, approvate con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.61 del 11/4/2020, n.66 del 22/4/2020, n.82 del 17/05/2020 e n.113 del 17.06.2020;

CONSIDERATO che il Decreto della Regione Emilia Romagna n.223 del 12/11/2020, al punto a4, prevede che il commercio su aree pubbliche sia consentito solo laddove siano adottate le misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.;

PRESO ATTO che nello stesso punto a4 di cui sopra resta in ogni caso raccomandata l'adozione di un apposito piano di controllo da parte del sindaco;

CONSIDERATE pertanto le disposizioni specifiche per il commercio al dettaglio su aree pubbliche riportate alla lettera C) dell'allegato 1 all'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n.82 del 17/05/2020 che riportano misure generali, competenze dei comuni e misure a carico del titolare di posteggio per mercati, fiere, mercatini degli hobbisti, posteggi isolati e per il commercio in forma itinerante;

RICHIAMATE in particolare le competenze dei Comuni, così come citate nel suddetto allegato 1, tra cui eventualmente anche quella di garantire il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi;

PRESO ATTO quindi che la Regione Emilia Romagna ha ritenuto di demandare ai Comuni l'individuazione della modalità organizzativa più adeguata per l'area in cui si svolgono i mercati e viene effettuato il commercio su area pubblica, in considerazione degli elementi di contesto urbano logistico e ambientale, per garantire il rispetto delle misure di precauzione prescritte;

VISTO inoltre il DPCM 03.12.2020 nei cui allegati tecnici relativi al Commercio a dettaglio su aree pubbliche prevede la necessità di:

- assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
- Confermando che, qualora per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui ai punti precedenti, i Comuni potranno contingentare l'ingresso all'area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n.67 del 22.12.2020 avente ad oggetto "Emergenza Covid-19 - Adozione di apposito piano per la gestione dei mercati su aree pubbliche";

VISTI:

- il DL 83/2020 che proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza Covid-19 e le disposizioni di cui ai DL n.19/2020 e n.33/2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell'epidemia;
- il DPCM 7 settembre 2020 che ha prorogato le misure di cui al DPCM 7 agosto 2020 e ha, nel contempo, confermato le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della Salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, salvo alcune modifiche, sino al 7 ottobre 2020;
- il DL 125/2020 che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza Covid-19 e le misure disposte dai precedenti decreti;
- il DL 2/2021 che proroga al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza Covid-19 e le misure disposte dai precedenti decreti;

CONSIDERATO che:

- la normativa regionale condiziona lo svolgimento delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche al rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo (allegato1 - Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.82 del 17/05/2020);
- le misure organizzative non a carico dei singoli titolari di posteggio si riferiscono alle seguenti attività:
 1. controllo dei varchi del mercato con personale addetto;
 2. sorveglianza delle corsie del mercato per evitare assembramenti;
 3. vigilanza sull'utilizzo delle mascherine da parte degli utenti che entrano nell'area di mercato;

VALUTATO che:

- il Mercato di Piazza Costa invernale è composto da più di 200 posteggi con una conformazione analoga a quella del mercato di Piazza Costa estivo in cui le misure organizzative assunte da ANVA e FIVA nell'anno 2020 si sono dimostrate efficaci per garantire il rispetto del distanziamento sociale evitando così la formazione di assembramenti;
- negli altri mercati, che si svolgono nella stagione invernale, visto il numero di posteggi presenti, è richiesta una maggior flessibilità sul servizio agli ingressi dovuta ad un distanziamento maggiore dei posteggi e ad una ridotta presenza di cittadini e turisti nelle località in cui si svolgono
- tale flessibilità, per i mercati di cui al punto precedente, può essere garantita con accordi diretti tra operatori dedicati alle funzioni di sorveglianza ai varchi ed operatori titolari di concessione nei mercati stessi;

PRESO ATTO che con Determina dirigenziale n.1321 del 26.10.2020 è stato approvato il progetto di vigilanza dell'area mercatale di Piazza Andrea Costa affidandolo fino al 31.12.2020 all'Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Cervia (P.Iva 92072340398), con sede legale in Cervia, Piazza Pisacane n.1;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

RITENUTO quindi indispensabile proseguire con il servizio di vigilanza previsto nel mercato di Piazza Andrea Costa del giovedì fino al 30 aprile 2021;

DATO ATTO che l'Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Cervia (P.Iva 92072340398), con sede legale in Cervia, Piazza Pisacane n.1, ha svolto un servizio rispondente alle esigenze in materia, anche grazie all'esperienza acquisita fin dalla riapertura dei mercati avvenuta nel maggio scorso;

CONSIDERATO che la stessa si è resa disponibile ad effettuare un servizio di vigilanza fino al 30 aprile 2021 così come da progetto allegato avente caratteristiche analoghe a quello approvato con Determina dirigenziale n.1321 del 26.10.2020;

VALUTATO quindi opportuno confermare il progetto, allegato 1, facente parte integrante del presente atto, che per contenuti e forma corrisponde alle esigenze dell'Amministrazione Comunale;

RITENUTO quindi di procedere, stante l'urgenza, all'accettazione del progetto presentato dall'Associazione sopra indicata riconoscendo un contributo per far fronte alle spese di realizzazione del progetto stesso di €. 5.950,00 da corrispondere come segue:

- €. 2.975,00 (duemilanovecentosettantacinque/00) alla sottoscrizione della convenzione (a titolo di acconto per garantire la necessaria liquidità per i rimborsi ai volontari);
- €. 2.975,00 (duemilanovecentosettantacinque/00) entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della relazione a consuntivo di tutte le attività svolte entro il 30/04/2021;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 in relazione all'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del D.P.R. 16 giugno 2013, n. 62, non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al responsabile del procedimento e/o al Dirigente firmatario dell'atto medesimo;
- che la spesa trova copertura finanziaria sull'Esercizio 2021 del Bilancio di previsione 2021-2023 al capitolo 14021.04.138412001 - CONTRIBUTI AD IMPRESE 13841299CZ, che presenta sufficiente disponibilità;
- che le spese di cui al presente atto non sono soggette alla norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari previste dalla legge 136/2010, in quanto contributi;
- che il contratto con l'Organizzazione di Volontariato affidataria si intenderà perfezionato con la sottoscrizione del progetto approvato con la presente determinazione dirigenziale;
- che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;

ACCERTATO che il responsabile dell'istruttoria ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'ordinamento per l'adozione dell'atto ed in particolare ha provveduto a verificare la legittimità, regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con Del. C.C. n.1/2013, modificato e integrato con Del. C.C. n.1/2018;

DATO ATTO che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei pagamenti, conseguenti all'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

DATO ATTO che, come previsto dall'art.1, commi da 819 a 826, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019), gli impegni di spesa assunti con il presente provvedimento consentono il conseguimento di un risultato di competenza non negativo, secondo

il prospetto di cui all'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 al rendiconto della gestione;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

Su proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di procedere in merito;

DETERMINA

- di **approvare** il progetto, presentato dall'Associazione Nazionale Carabinieri, relativo alla vigilanza dell'area mercatale di piazza Andrea Costa in concomitanza dello svolgimento del mercato invernale fino al 30.04.2021 (Allegato 1);
- di **affidare** all'Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Cervia (P.Iva 92072340398), con sede legale in Cervia, Piazza Pisacane 1, il "Progetto Vigilanza area mercatale di p.zza Andrea Costa", che prevede:
 1. controllo dei varchi del mercato con personale addetto;
 2. sorveglianza delle corsie del mercato per evitare assembramenti;
 3. vigilanza sull'utilizzo delle mascherine da parte degli utenti che entrano nell'area di mercato;
- di **impegnare** la somma complessiva di € 5.950,00, al Cap./Art. 14021.04.138412001 avente per oggetto "CONTRIBUTI AD IMPRESE 13841299CZ", Esercizio 2021;
- di **dare atto** che:
 - che il perfezionamento degli impegni assunti con il presente atto avverrà con la sottoscrizione del progetto approvato con la presente determinazione dirigenziale;
 - i pagamenti assunti con il presente atto si perfezioneranno entro il 31/12/2021 e saranno così ripartiti:
 - €. 2.975,00 (duemilanovecentosettantacinque/00) alla sottoscrizione della convenzione (a titolo di acconto per garantire la necessaria liquidità per i rimborsi ai volontari);
 - €. 2.975,00 (duemilanovecentosettantacinque/00) entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della relazione a consuntivo di tutte le attività svolte entro il 30.04.2021;

Il Dirigente

Daniele Capitani / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate